



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

dott. Michele Di Mauro Presidente Relatore
dott. Antonio Perinelli Consigliere
dott.^{ssa} Giulia Spadaro Consigliere

all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno **Data_1** ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6802 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **Dt_2**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. **C.F._1**), domiciliato in **[...]**
Indirizzo_1, **Lg_1** presso lo studio dell'Avv. **Avvocato_1** (c.f. **C.F._2**), che lo rappresenta e difende con procura in calce all'atto di impugnazione

ATTORE-IMPUGNANTE

E


Controparte_1 (c.f. **P.IVA_1**, **P.IVA** **P.IVA_2**, in qualità di gestore del **Organizzazione_1** istituito dall'art. 1, commi 855-861, L. n. 208/2015, domiciliato in **[...]**
Indirizzo_2, **Lg_2** presso lo Studio Legale **Organizzazione_2** rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli Avvocati **Avvocato_2** (c.f. **C.F._3**), **Avvocato_3** (c.f. **C.F._4**), **Avvocato_4** (c.f. **C.F._5**) ed **Avvocato_5** (c.f. **C.F._6**), con procura alle liti su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., terzo comma

CONVENUTI

OGGETTO: Impugnazione per nullità del lodo deliberato in data **Data_3** **[...]** dal Collegio Arbitrale A presso L'Autorità Nazionale Anticorruzione.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con ricorso proposto in data **Data_4** ai sensi dell'art. 3, comma



7, del d.m. **Data_5**, n. 83, **Parte_1**, in qualità di titolare di strumenti finanziari subordinati emessi da **Controparte_2** ha adito il Collegio Arbitrale istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per accedere al **CP_1** di **Org_1** costituito per fronteggiare la risoluzione, tra le altre, della crisi di **CP_2** e ha domandato il riconoscimento della prestazione di ristoro prevista dalla normativa nazionale di riferimento, da liquidare euro 107.356,20.

A sostegno della domanda il **Pt_1** ha dedotto: - che in data **DataNascita_1** ha stipulato un contratto di deposito titoli con la Banca e un contratto di negoziazione e, contemporaneamente, ha sottoscritto una scheda cliente, nella quale non ha fornito nessuna informazione sugli investimenti in valori mobiliari e sugli obiettivi di investimento; - che in data **Data_6** si è recato in Banca e ha proceduto all'acquisto di titoli per un valore complessivo pari ad euro 107.356,20; - che nell'occasione la **CP_2** non ha assolto gli obblighi informativi posti a suo carico dall'art. 23 TUF circa l'adeguatezza dell'operazione e i relativi rischi e circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi; - che il nesso di causalità tra il suddetto inadempimento e il danno lamentato deve ritenersi *in re ipsa* ed è pari al corrispettivo pagato per l'acquisto; - che, a tutela delle proprie ragioni, ha inteso avvalersi della procedura arbitrale di cui all'art. 9, comma 10 del d.l. **Data_7**, n. 59, conv. con modificazioni, nella l. 30 giugno, n. 119, in luogo dello strumento dell'erogazione diretta (denominata anche per «*indennizzo forfeitario*») regolato dai commi 1-9 del suddetto art. 9, e dell'azione di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il **CP_1** nella memoria non ha formulato espressamente alcuna conclusione.

Il Collegio si è pronunciato sul ricorso nei seguenti termini:

*«Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente una prestazione nella misura ritenuta congrua di euro 53.636,00. Lodo così deliberato, all'unanimità dei voti, in data **Data_3** dagli arbitri riuniti in conferenza personale nella sede dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e da ciascuno ivi firmato digitalmente nella data risultante dalla firma elettronica apposta. Dall'originale digitale viene altresì estratta copia analogica la cui conformità è attestata di seguito dagli stessi arbitri mediante contestuale sottoscrizione».*

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** ha impugnato per nullità il suddetto lodo e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via principale accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato per tutte le motivazioni di cui alla superiore parte espositiva; nel merito in via principale,*



accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate nel presente atto, le violazioni della normativa ivi indicata e il conseguente inadempimento pre-contrattuale e/o contrattuale e il diritto in capo al Sig. Parte_1 ad ottenere il risarcimento del danno, per una somma pari ad € 107.356,20 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, e in virtù di ciò condannare il Controparte_1 quale gestore del Organizzazione_1 istituito dall'art. 1, comma 855, della L. n. 208 del Data_8 [...], [omissis], al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, tutto comunque entro la competenza del giudice adito, determinata, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, e la rivalutazione monetaria come per legge».

Il Controparte_1 si è costituito e ha resistito all'impugnazione, chiedendo, in via principale, di rigettarla e, in subordine, di ridurre l'importo richiesto dall'attore nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ragione dell'intervenuto pagamento già effettuato dal CP_3, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.


La causa è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del Data_1 per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di memorie difensive.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 2. — L'impugnazione, che contiene quattro motivi, è infondata e inammissibile.

§ 2.1. — Con il primo motivo di impugnazione, rubricato «*Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.*», Parte_1 censura il seguente capo della decisione, con il quale il Collegio Arbitrale, nell'accogliere la domanda del ricorrente, stante la carenza di informazione adeguata e diligente della CP_2 ha poi quantificato la prestazione dovuta dal CP_1 riducendola del 50%, in ragione della conoscenza dell'inadeguatezza dell'operazione da parte dell'investitore e del fatto che, al momento del compimento delle operazioni *de quibus*, le condizioni in cui versava CP_4 [...] non facevano presumere alcun rischio di insolvenza:

«Con riferimento agli specifici obblighi informativi si osserva che non è presente in atti evidenza dell'informativa resa al cliente sulle specifiche caratteristiche delle obbligazioni subordinate. Non è presente evidenza dell'informativa resa al cliente sui rischi connessi alle obbligazioni subordinate né del patrimonio complessivo dell'investitore. È disponibile solo, una dichiarazione



genetica resa dal cliente circa la propria consapevolezza delle specifiche caratteristiche delle obbligazioni subordinate e dei rischi connessi. [omissis]. La ricostruzione dei fatti rende evidente che vi è certamente stata una carenza di informazione adeguata e diligente da parte della banca; in particolare, la banca, infatti, non solo non ha fornito informazioni specifiche sulle caratteristiche del titolo venduto ma anche omesso di acquisire quelle sulle caratteristiche del cliente (la scheda cliente risalente al 1994 era sostanzialmente non compilata) che avrebbero potuto e dovuto orientare una informazione personalizzata ai profili di adeguatezza dell'investimento. Può considerarsi, quindi, provata violazione degli obblighi informativi, che gravano sugli intermediari finanziari (così, Cass. Civ., sez. I, n. 9066/17, [omissis]). Acclarato il presupposto della carenza informativa, deve procedersi alla quantificazione della prestazione, che secondo l'art. 7 del D.M. [omissis]

Data_5, n. 83, va effettuata con criteri equitativi, tenendo, cioè, conto della "valutazione del caso concreto", con il limite costituito dalla possibilità di riconoscere "fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento". Nel caso in esame, rileva in primo luogo la sottoscrizione da parte del ricorrente della specifica clausola relativa alla non adeguatezza dell'operazione che rende il cliente consenziente rispetto all'investimento nonostante l'avvertimento della banca. Non può essere sottaciuto, inoltre, che le obbligazioni subordinate oggetto del ricorso sono state acquistate il *Data_9*, in un momento in cui le condizioni in cui versava la *CP_2* non facevano presumere alcun rischio concreto di insolvenza. Entrambe le citate circostanze incidono sulla valutazione della gravità del comportamento omissivo tenuto dai dipendenti del predetto istituto di credito (sulla possibilità di considerare rilevante il momento in cui è avvenuta l'omessa informazione si v., sia pure come argomento a contrario, Cass. Sez. I, n. 8751/2018 che afferma testualmente "la condotta della banca va valutata alla luce della circostanza che gli investimenti di cui è causa furono operati dalla ricorrente in epoca immediatamente precedente il default del gruppo [omissis]") e giustificano, in base ai criteri di equità, il riconoscimento di una somma pari al 50% di quanto richiesto».


Sostiene l'impugnante che le argomentazioni addotte dal Collegio arbitrale integrano l'ipotesi di nullità del lodo prevista dall'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, in quanto, per un verso, il Collegio arbitrale ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda, alla violazione degli obblighi informativi da parte della banca, e, poi, contraddicendosi, ha ridotto nel *quantum* la prestazione riconosciuta al ricorrente, sul rilievo che il *Pf_1* sarebbe stato informato dalla banca dell'inadeguatezza dell'operazione e avrebbe ugualmente deciso di dare corso all'ordine.

La censura è infondata.

§ 2.1.1. — Come appena anticipato, *Parte_1* ha impugnato il lodo indicato in oggetto per nullità, ritenendo sussistente la fattispecie regolata dall'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, in base alla quale l'impugnazione per nullità è ammessa «se il lodo contiene disposizioni contraddittorie».

Analoga disposizione era contenuta nel previgente art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4.

Orbene, la S.C. ha affermato con orientamento consolidato che il vizio di




contraddittorietà del lodo arbitrale è configurabile solo quando si concreti in una contraddizione tra motivazione e dispositivo o in una inconciliabilità fra parti del dispositivo o parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi* e da tradursi in sostanziale mancanza di motivazione (Cass. *Data_10*, n. 1815: «*In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all'art. 829, n. 4 cod. proc. civ. - nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale*»; in senso conforme, Cass. *Data_11*, n. 6069; Cass. [...] *Data_12*, n. 3768; Cass. *Data_13*, n. 11895; Cass. *Data_14*, n. 1258; Cass. *Data_15*, n. 12321; Cass. *Data_16*, n. 291; Cass. *Data_17* [...], n. 2747).

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto sussistente tale vizio anche nel caso di lodo arbitrale contenente due diverse pronunce sulla stessa domanda talmente confliggenti tra loro da non permettere di identificare la decisione degli arbitri con l'una o l'altra di tali pronunce (Cass. *Data_18*, n. 234).

§ 2.1.2. — Ciò premesso, rileva la Corte che, in applicazione degli enunciati principi, nella specie non è configurabile alcuna contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione sopra trascritte.

Ed invero, il Collegio Arbitrale, dopo avere ritenuto che la domanda del ricorrente sia fondata nell'*an*, dovendosi ritenere sussistente la responsabilità della *CP_2* per non avere questa informato il *Pt_1* riguardo alle caratteristiche del titolo venduto e per non avere acquisito dal cliente le informazioni sulle caratteristiche dello stesso, che avrebbero potuto e dovuto orientare *CP_2* per un'informazione personalizzata, ha, poi, dato rilievo, ai fini della liquidazione della prestazione, alla dichiarazione con la quale il *Pt_1* ha confermato la sua intenzione di dare corso all'ordine impartito alla banca, benché da quest'ultima «*giudicata non adeguata*».

Orbene, non vi è alcuna inconciliabilità fra le parti della motivazione sopra menzionate e risulta chiara la ricostruzione della *ratio decidendi* posta a fondamento del



lodo, posto che il Collegio arbitrale, nella prima parte della motivazione, ha dato rilevanza alla violazione degli obblighi informativi da parte della banca ai fini dell'accoglimento della domanda del ricorrente, ritenendola fondata nell'*an*, mentre, nella seconda parte, ferma restando la responsabilità della *CP_2* ha attribuito rilievo anche al comportamento del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 7, comma 2 del d.m. *Data_5*, n. 83, dell'art. 2056 c.c. e del primo comma dell'art. 1227 c.c., e ciò al diverso fine della diminuzione del risarcimento, che l'investitore ha concorso a cagionare con la propria condotta, per non avere lo stesso seguito il giudizio negativo sull'adeguatezza dell'operazione espresso dalla banca, benché formulato in modo carente per le ragioni sopra esposte.

Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto, non ricorrendo i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma primo, n. 11.


§ 2.2. — Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato «*Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.*», *Parte_1* censura il capo della decisione trascritto al § 2.1., rilevando che il Collegio Arbitrale ha ommesso di pronunciarsi sulla mancata informativa della banca circa l'operazione soggetta a conflitto di interessi.

Sarebbe, quindi, configurabile, secondo la prospettazione dell'impugnante, la fattispecie regolata dall'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, in base alla quale l'impugnazione per nullità è ammessa «*se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato*».

La doglianza è infondata.

Ai fini della decisione è opportuno rammentare che «*L'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio deve essere pertanto escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura*» (Cass. *Data_19*, n. 3417; in senso conforme, Cass., Sez. Lav., [...] *Data_20*, n. 1360; Cass. *Data_21*, n. 2334; Cass. *Data_22*, n. 12193).

Analogo principio vale nell'ipotesi di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.



Orbene, nel caso di specie l'esame della questione concernente lo specifico obbligo informativo riguardante la pretesa sussistenza di una situazione di conflitto di interessi è rimasta assorbita per difetto di interesse del ricorrente, avendo il Collegio Arbitrale ritenuto meritevole la domanda del *Parte_2* già in ragione della mancata informativa sulle caratteristiche del titolo venduto e a prescindere dalla configurabilità dell'ulteriore profilo di inadempimento prospettato con il motivo di impugnazione *de quo*, e avendo in tal modo riconosciuto a quest'ultimo la tutela richiesta.

Non essendo, pertanto, configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, il motivo di impugnazione in esame deve essere respinto.

§ 2.3. — Il terzo e il quarto motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato «*Violazione dell'art. 829, comma III, errata applicazione dell'art. 2056 c.c.*», *Parte_1* censura il capo della decisione trascritto al § 2.1., rilevando che il Collegio Arbitrale ha violato le regole di diritto riferite al merito della controversia, avendo ridotto l'ammontare della prestazione per il combinato disposto dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 1227 c.c., pur non avendo l'impugnante posto in essere alcun fatto colposo atto a cagionare il danno.

Con il quarto motivo di impugnazione, rubricato «*Violazione dell'art. 829, comma III, errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e 23 comma VI, del d. lgs. n. 58 del 1998*», *Parte_1* censura il suddetto capo della decisione, rilevando che il Collegio Arbitrale ha violato le regole di diritto riferite al merito della controversia, posto che: - l'investitore ricorrente ha eccepito e dimostrato di non avere sottoscritto le comunicazioni particolari, in cui veniva evidenziato che l'operazione non era adeguata; - la *CP_2* non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto a tale obbligo; - la mancata informazione circa l'adeguatezza dell'investimento fa venire meno il valore della conseguente sottoscrizione apposta dal *Pt_1*

I motivi sono inammissibili, come eccepito dalla convenuta.

Ed invero, l'art. 829 c.p.c., terzo comma, ammette la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, soltanto se siffatta facoltà è stata «*espressamente disposta dalle parti o dalla legge*».

Ne deriva che, in linea di principio, il lodo non può essere impugnato per errori di diritto, salvo diversa volontà delle parti o della legge (Cass., Sez. U., *Data_23* n. 9285; Cass. 2016, n. 9285; Cass. *Data_24*, n. 17339; Cass. *Data_25*, n. 14352).



Orbene, nel caso di specie, come eccepito dal *Controparte_1* [...] l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto non è stata espressamente disposta dal legislatore nella normativa che disciplina la procedura arbitrale *de qua* (art. 9, comma 10 del d.l. n. 59 del 2016; art. 1, commi da 856 e 860 della l. *Data_8*, n. 208; d.p.c.m. *Data_26*, n. 82; d.m. *Data_5*, n. 83, “Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al [...] *Org_1*, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge *Data_8*, n. 208”).

Conseguentemente, non vertendosi nell'ipotesi regolata dal terzo comma dell'art. 829 c.p.c., va ritenuta l'inammissibilità dei motivi di impugnazione in esame.

§ 2.4. — Per quanto precede l'impugnazione deve essere rigettata.

§ 3. — Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. *Data_27*, n. 55, come modificato con d.m. *Data_28*, n. 37 e con d.m. *Data_29*, n. 147, tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata e del valore dell'affare, rientrante nel sesto scaglione:

Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Compenso tabellare: € 9.991,00.

Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. *Data_30*, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge *Data_31*, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* [...] nei confronti del *Controparte_1* contro il lodo indicato in oggetto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— rigetta l'impugnazione;

— condanna *Parte_1* al rimborso, in favore del *Controparte_1*

[...] delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. *Data_30*, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il

versamento, da parte di *Parte_1*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno *Data_1*.

Il Presidente estensore
dott. Michele Di Mauro



Arbitrato in Italia